

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 015/CGF– RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2014

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. TROIANELLO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MODENA/BOLOGNA DEL 24.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Troianello Gennaro.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Modena/Bologna disputato il 24.10.2014, il Troianello, quale calciatore in panchina, rivolgeva a un Assistente un'espressione ingiuriosa.

Avverso tale provvedimento il calciatore Troianello Gennaro ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.10.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 29.10.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Troianello Gennaro dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SCOGNAMILLO STEFANO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/BENEVENTO DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)

Con reclamo con procedura d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S., la S.F. Aversa Normanna S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 65/DIV del 28.10.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Scognamillo Stefano la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione (4° sanzione), seguito gara Aversa Normanna/Benevento del 26.10.2014.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l'erronea attribuzione da parte dell'Arbitro nel proprio referto di gara di una ammonizione al calciatore n. 5 Scognamillo Stefano anziché al calciatore n. 7 Muro Carmine, come si evince dalla ripresa filmata tratta dal canale ufficiale della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro Channel), fattispecie prevista dall'art. 35, comma 1 punto 1.2, C.G.S..

Ha, pertanto, concluso richiedendo l'annullamento della squalifica erroneamente inflitta in prime cure.

Alla seduta del 31.10.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva D'Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale illustra i motivi scritti e conclude in conformità.

Premette questa Corte che il reclamo, ammissibile ex art. 35 nn. 1-2 C.G.S., è fondato e deve essere accolto in ragione delle motivazioni addotte dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l..

Dalla ripresa filmata prodotta col reclamo, è evidente l'errore in cui è incorso l'arbitro il quale ha ammonito il calciatore n. 7 Muro Carmine erroneamente poi refertando l'ammonizione del n. 5 Scognamillo Stefano.

Per questi motivi la C.S.A., visto l'art. 35.1.2. C.G.S. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta al calciatore Scognamillo Stefano disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per gli atti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 novembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio